

AUTO AUTO

FATA 4 x 4

MACCHINE AGRICOLE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
AUTO

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO,
CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA
COMPRESIVA DEL GLOSSARIO E LE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE
ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa**

Mod. 40/521.3 - Ed. 12.2010



FATA
ASSICURAZIONI

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto o, per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione dello stato del rischio

Il documento che FATA è tenuta a rilasciare al Contraente ai sensi del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 come successivamente modificato ed integrato, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Capitale o massimale

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento previsto in caso di sinistro.

Carta verde

Il Certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione nei territori degli Stati esteri in esso indicati.

Certificato di Assicurazione

Il documento in cui risulta il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, che viene rilasciato da FATA al Contraente contestualmente al pagamento.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica e su area a questa equiparata.

Classe di merito di conversione universale (CU)

La classe di merito assegnata al contratto in base al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 come successivamente modificato ed integrato, che risulta dall'attestazione dello stato del rischio.

Codice delle assicurazioni

Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Conducente

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo indicato in polizza.

CONSAP

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Europ Assistance Italia S.p.A., la compagnia alla quale FATA affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per la garanzia tutela legale.

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

Franchigia

L'importo del danno liquidabile, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo - Indennità - Risarcimento

La somma dovuta da FATA o da Europ Assistance in caso di sinistro.

Macchina agricola

Il veicolo identificato in polizza; si considerano parti integranti del veicolo i pezzi di ricambio, gli accessori 'di serie' e gli accessori 'optional' se assicurati.

Polizza

Il documento sottoscritto dal Contraente e da FATA che prova il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a FATA a fronte delle garanzie prestate.

Proprietario

L'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Regole evolutive

Le modalità definite da FATA relative alla variazione nel tempo delle classi di merito.

Rivalsa

L'azione esercitata da FATA per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi previste e disciplinate in polizza.

Scoperto

La percentuale del danno indicata in polizza, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; relativamente alla garanzia Tutela Legale, il verificarsi dei casi di controversia per i quali è prestata l'assicurazione.

Soggetti esclusi dalla qualifica di terzi

Il conducente del veicolo assicurato per i danni di qualsiasi natura.

Limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- 1) *il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;*
- 2) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;*
- 3) *ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).*

Valore commerciale

Il valore del veicolo risultante dal prezzo di mercato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello.

Valore di listino

Il prezzo del veicolo risultante da listino ufficiale della Casa Costruttrice, nonché l'IVA nei casi in cui all'Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.

PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET <http://www.fata-assicurazioni.it> DI FATA È POSSIBILE RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO IN RELAZIONE A QUALSIASI TIPO DI MACCHINA AGRICOLA CHE VIENE REDATTO SULLA BASE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE PREVISTI DALLA TARIFFA NONCHÉ IN BASE ALLA FORMULA CONTRATTUALE INDICATA DAL RICHIEDENTE TRA LE POSSIBILI OFFERTE DA FATA.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Informazioni generali:

- a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
Società con socio unico - Gruppo Cattolica Assicurazioni;
- b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A;
- c) nessuna sede secondaria;
- d) PEC: fata@pec.gruppocattolica.it
recapito telefonico: +39 06/47651, fax: +39 06/4871187
sito Internet: <http://www.fata-assicurazioni.it>, e-mail: info@fata-assicurazioni.it;
- e) autorizzata all'esercizio in Italia e all'estero delle Assicurazioni e Riassicurazioni con in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita con Provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al n. 1.00154 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale

Il patrimonio netto di FATA ammonta a 176,45 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 181,84 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 2,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito Internet di FATA <http://www.fata-assicurazioni.it> per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Il prodotto "FATA 4 x 4 - Macchine Agricole" offre la possibilità di assicurare diversi rischi legati alla macchina agricola:

- la Responsabilità Civile da circolazione;
- i danni diretti alla macchina agricola e quelli derivanti a cose di terzi da incendio della stessa;
- gli infortuni del conducente;
- Le spese legali per vertenze connesse alla circolazione.

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto, nel rispetto dei vincoli assuntivi previsti per l'acquisto di alcune garanzie diverse dalla Responsabilità civile.

È comunque possibile acquistare autonomamente la Sezione "Responsabilità civile" e le garanzie diverse.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

La formula tariffaria proposta è di tipo Tariffa Fissa.

Le coperture assicurative offerte riguardano i rischi della Responsabilità civile da circolazione per i quali l'assicurazione è obbligatoria ai sensi del Titolo X del codice delle assicurazioni. Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia all'articolo 12 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo.

Sono, inoltre, previste condizioni di sospensione della garanzia.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia, rispettivamente, alle seguenti norme delle Condizioni di assicurazione:

- voce "Soggetti esclusi dalla qualifica di Terzi" e articoli 5 "Estensione territoriale", lettera A) "Garanzie di Responsabilità Civile" e 13 "Esclusioni e Rivalsa";
- articoli 2 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e 8 "Sospensione e riattivazione del contratto".

Avvertenza

Sono previste rivalse ovvero azioni per il recupero delle somme che FATA ha dovuto corrispondere a Terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio - Altre assicurazioni", 5 "Estensione territoriale", lettera A) "Garanzia di Responsabilità Civile", 13 "Esclusioni e Rivalsa", 15 "Modalità per la denuncia dei sinistri".

Avvertenza

In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro.

ESEMPIO NUMERICO DI MASSIMALE

- Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000/ per danni a cose Euro 2.500.000;
- Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000;
- Ammontare dei danni a cose Euro 40.000;
- Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose.

Il contratto di durata non inferiore all'anno può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza

In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo dell'assicurazione per un'ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 15 giorni prima della scadenza mediante telefax o lettera raccomandata.

Il Contraente può inviare la suddetta comunicazione presso la sede di FATA o presso l'Intermediario che gestisce il contratto.

In caso di disdetta data da una delle Parti, la garanzia cessa alla scadenza annuale indicata in polizza o nell'ultima quietanza relativa alla scadenza annuale, non trovando quindi, applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma del codice civile, così come per il contratto stipulato senza tacito rinnovo.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia agli articoli 4 "Adeguamento del premio" e 9 "Rinnovo del contratto" delle Condizioni di assicurazione.

ESTENSIONI DELLA COPERTURA

Sono previste estensioni sempre operanti, per le quali si rinvia all'articolo 12 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia a quanto disposto nelle Condizioni aggiuntive alle lettere C) "Carico e scarico" e H) "Circolazione in aree private", nonché nelle Condizioni integrative lettere J) "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti", K) "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto di persone non conforme" e Z) "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, guida non abilitata e trasporto di persone non conforme".

SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

Per l'indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia a quanto descritto nelle Definizioni Generali delle Condizioni di assicurazione alla voce "Soggetti esclusi dalla qualifica di Terzi".

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa.

Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio - Altre assicurazioni".

PREMI

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste. La durata del contratto prevista è di un anno. È ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un'eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. È altresì ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore all'anno, ove sia presente la sola garanzia R.C. Auto e, comunque, per una durata massima di 180 giorni. La durata minima della copertura - ai sensi dell'articolo 237 del codice della strada - non può essere inferiore a 60 giorni.

Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante;
- assegno bancario, postale o circolare - non trasferibile intestato a FATA o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l'Agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti;
- bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti.

Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da FATA all'Intermediario.

Il premio imponibile annuo può essere frazionato in rate semestrali. In tal caso l'onere aggiuntivo è pari al 3% del premio imponibile.

Avvertenza

Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione dettate dall'articolo 7 "Cessazione del rischio". FATA procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà. Si rinvia all'articolo 6 "Trasferimento della proprietà del veicolo" delle Condizioni di assicurazione.

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

FATA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all'attestazione dello stato del rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

FATA deve comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO - CLASSE DI MERITO

L'attestazione dello stato del rischio viene trasmessa da FATA mediante comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell'articolo 134, comma 1 bis del codice delle assicurazioni.

Il periodo di validità dell'attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce.

Nel caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

La classe di merito di conversione universale viene assegnata in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato 2 al Regolamento Isvap n° 4 del 9 agosto 2006. È fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 134, comma 4 bis del codice delle in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo dello stesso tipo.

Avvertenza

La classe di merito di conversione universale - c.d. CU - riportata sull'attestazione dello stato del rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia di assicurazione.

RECESSO

In caso di variazioni tariffarie - escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive - superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede di FATA o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

Anche in caso di variazioni tariffarie non superiori al tasso programmato di inflazione o connesse all'applicazione di regole evolutive, così come nel caso in cui il premio di rinnovo sia uguale o inferiore a quello dovuto per la precedente annualità, resta ferma la facoltà delle Parti di disdettare il contratto con preavviso di 15 giorni nei modi e con le conseguenze precisate nella relativa Avvertenza e descritte negli articoli 4 "Adeguamento del premio" e 9 "Rinnovo del contratto" delle Condizioni di assicurazione.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

REGIME FISCALE

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 12,50% nonché ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50% dello stesso.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO**

La procedura di risarcimento diretto non è applicabile alle macchine agricole, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 ter della Legge n° 222 del 29 novembre 2007. Per informazioni sulle procedure liquidative, si richiamano gli articoli 144 e seguenti del codice delle assicurazioni.

Avvertenza

La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

L'elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di FATA.

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti avvenuti con veicoli immatricolati all'estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 Giugno 2003 ed agli articoli 151-155 del codice delle assicurazioni.

In caso di incidente avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Centrale Italiano, UCI Corso Sempione 39 20135 - MILANO, indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del veicolo estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso; Compagnia di assicurazione che garantisce la RC Auto del veicolo; gli estremi dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente e descrizione dell'incidente. Alla suddetta raccomandata deve essere allegata la carta verde del veicolo estero e, ove effettuata costatazione amichevole di incidente, copia del relativo Modulo debitamente sottoscritto.

In caso di incidente avvenuto all'estero, per individuare l'assicuratore del veicolo e il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre scrivere all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA, inviando un fax al numero 06/42133730 o un messaggio di posta elettronica a centroinformazioni@isvap.it. Trascorsi 3 mesi, in caso di mancato riscontro da parte dell'assicuratore del veicolo o del suo mandatario in Italia, il danneggiato potrà chiedere l'intervento di CONSAP.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP.

FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO

Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio o di usufruire delle riduzioni di premio, versando a FATA una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti i sinistri o per alcuni di essi, così come previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Il suddetto rimborso deve essere effettuato all'atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri.

I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestazione dello stato del rischio.

ACCESSO AGLI ATTI

Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.

Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall'articolo 1 "Ambito di applicazione", del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:

- dal momento della comunicazione al danneggiato della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- in difetto di comunicazione di un'offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
 - a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
 - b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni.
- decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, FATA, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte di FATA.

La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a FATA a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.

Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell'atto in relazione al quale è formulata, ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, nonché il riferimento all'interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione, FATA comunica per iscritto al richiedente l'atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso, ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.

Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all'accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l'interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A 00184 ROMA
Fax 06/4815934
Indirizzo di posta elettronica: Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

Resta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto che contenga soltanto o anche garanzie diverse da quelle relative alla Responsabilità civile può essere stipulato con o senza tacito rinnovo se di durata non inferiore all'anno; il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza

In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo dell'assicurazione per un'ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 15 giorni prima della scadenza mediante telefax o lettera raccomandata.

Il Contraente può inviare la suddetta comunicazione presso la sede di FATA o presso l'Intermediario che gestisce il contratto.

In caso di disdetta, la garanzia cessa alla scadenza annuale indicata in polizza o nell'ultima quietanza relativa alla scadenza annuale, non trovando, quindi, applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma del codice civile, così come per il contratto stipulato senza tacito rinnovo.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia agli articoli 4 "Adeguamento del premio" e 9 "Rinnovo del contratto" delle Condizioni di assicurazione.

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da acquistare tra quelle previste, nel rispetto dei vincoli assuntivi evidenziati nelle Condizioni di assicurazioni.

La principale copertura offerta riguarda l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine e di quelli a cose di terzi conseguenti ad incendio (si rinvia all'articolo 17 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione nelle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio").

In presenza della garanzia Incendio, possono essere acquistate anche coperture concernenti l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dalla macchina agricola in conseguenza di:

- furto e rapina, (si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 29 "Oggetto dell'assicurazione" nelle "Norme che regolano l'assicurazione Furto");
- atti vandalici, eventi socio-politici e fenomeni naturali precisati negli articoli 42 "Atti vandalici ed eventi sociopolitici" e 43 "Fenomeni naturali" delle Condizioni di assicurazione nel paragrafo "Eventi speciali", cui si rinvia per la relativa disciplina di dettaglio.

È poi prevista la possibilità di acquistare una serie di garanzie complementari.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle norme del paragrafo "Garanzie complementari" delle Condizioni di assicurazione, articoli 44-51.

La garanzia Furto è, inoltre, ampliabile con l'acquisto delle garanzie aggiuntive facoltative A) "Apparecchi audiofonovisivi" e B) "Danni successivi al furto e danni da scasso". Per la relativa disciplina di dettaglio, si rinvia alle norme delle Condizioni di assicurazione relative alle suddette garanzie nel paragrafo "Condizioni aggiuntive Furto".

GARANZIE INFORTUNI E TUTELA LEGALE

In presenza della garanzia di Responsabilità Civile o della garanzia Incendio, è consentito acquistare insieme o singolarmente, indipendentemente l'una dall'altra, le ulteriori coperture di seguito indicate.

- garanzie Infortuni: l'assicurazione concerne gli infortuni subiti dal conducente alla guida della macchina agricola indicata in polizza o durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia. Le garanzie offerte riguardano gli eventi morte e invalidità permanente. Per la relativa disciplina di dettaglio si rinvia agli articoli 52 "Oggetto dell'assicurazione", 54 "Morte", 55 "Invalidità permanente", 57 "Supervalutazione dell'Invalidità permanente" e 59 "Criteri di indennizzabilità" delle Condizioni di assicurazione.
- Garanzia Tutela Legale: la copertura offerta riguarda le spese legali sostenute per i casi di vertenze legali legate alla circolazione della macchina agricola indicati in polizza. Per la regolamentazione si rinvia agli articoli 62-66 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o a mancata erogazione delle prestazioni.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione contenute nelle norme di seguito indicate.

- *Condizioni Generali di assicurazione: articoli 2 "Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia" e 5 "Estensione territoriale" lettera B) "Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile".*
- *Garanzia Incendio (incendio, esplosione, scoppio, fulmine e ricorso terzi per danni a cose da incendio): articoli 18 "Esclusioni" e 22 "Determinazione dell'ammontare del danno" nelle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio".*

- **Garanzie Furto (furto e rapina):** articoli 30 "Esclusioni" e 34 "Determinazione dell'ammontare del danno" nelle "Norme che regolano l'assicurazione Furto".
- **Garanzia Eventi speciali:** articolo 42 "Atti vandalici ed eventi sociopolitici" e 43 "Fenomeni Naturali".
- **Garanzie complementari:** articoli 44-50, nel paragrafo "Garanzie complementari".
- **Garanzie Infortuni:** articoli 52 "Oggetto dell'assicurazione", 53 "Esclusioni", 54 "Morte", 55 "Invalidità permanente" e 59 "Criteri di indennizzabilità" nelle "Norme che regolano l'assicurazione Infortuni".
- **Garanzia Tutela legale:** articoli 63 "Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione", 64 "Persone assicurate", 65 "Controversie rientranti in garanzia", 67 "Esclusioni", 68 "Estensione territoriale", 69 "Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro" e 70 "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale" nelle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale".

Avvertenza

Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e previa applicazione degli scoperti, con relativi minimi, o delle franchigie indicate nelle Condizioni di assicurazione o eventualmente pattuite in polizza.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle norme delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate.

- **Garanzie Incendio (incendio, esplosione, scoppio, fulmine e ricorso terzi per danni a cose da incendio):** articoli 17 "Oggetto dell'assicurazione", 19 "Valore assicurato" e 25 "Scoperto e franchigia" nelle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio".
- **Garanzie Furto (furto e rapina):** articoli 30 "Valore assicurato", 36 "Scoperto e franchigia" nelle "Norme che regolano l'assicurazione Furto"; Condizioni aggiuntive A) "Apparecchi audiofonovisivi" e B) "Danni successivi al furto e danni da scasso" nel paragrafo "Condizioni aggiuntive furto".
- **Garanzie complementari:** articoli 44-51 nel paragrafo "Garanzie complementari".
- **Garanzia Tutela legale:** articoli 63 "Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione", 64 "Persone assicurate", 65 "Controversie rientranti in garanzia", 67 "Esclusioni", 68 "Estensione territoriale", 69 "Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro" e 70 "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale" delle Condizioni di assicurazione.

ESEMPIO NUMERICO DI MASSIMALE

- Garanzia Ricorso terzi per danni a cose da Incendio macchine agricole;
- Massimale Euro 51.645,68;
- Ammontare del danno a cose di terzi Euro 80.000:
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale di polizza Euro 51.387,46 (Euro 51.645,68 meno franchigia fissa di Euro 258,22 prevista dall'articolo 17 delle Condizioni di assicurazione).

ESEMPIO NUMERICO DI CAPITALE ASSICURATO

- Garanzia Furto;
- Capitale assicurato: Euro 30.000;
- Valore Commerciale della macchina agricola Euro 20.000:
indennizzo a seguito di furto totale Euro 20.000 (salva l'applicazione della franchigia o scoperto pattuiti in polizza ai sensi dell'articolo 38 delle Condizioni di assicurazione).

ESEMPIO NUMERICO DI SCOPERTO

- Garanzia Furto;
- Valore commerciale della macchina agricola Euro 30.000;
- Scoperto pattuito in polizza, ai sensi dell'articolo 38 delle Condizioni di assicurazione, 10% del danno con un minimo di Euro 600;
- A) Ammontare del danno Euro 10.000: danno indennizzabile Euro 9.000 (scoperto applicato Euro 1.000 pari al 10% del danno);
- B) Ammontare del danno Euro 800: danno indennizzabile Euro 200 (scoperto applicato Euro 600).

ESEMPIO NUMERICO DI FRANCHIGIA

- Garanzia Fenomeni Naturali;
- Valore commerciale del veicolo Euro 10.000;
- Franchigia pattuita in polizza, ai sensi dell'articolo 43 delle Condizioni di assicurazione Euro 250;
- Ammontare del danno Euro 800: danno indennizzabile Euro 550.

In assenza di deroga all'articolo 1907 del codice civile, per le garanzie Incendio, Furto ed Eventi Speciali, il contratto prevede l'applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal Contraente risulti inferiore all'effettivo valore commerciale della macchina agricola al momento del sinistro; in tal caso la Società risponde del danno alla macchina agricola in proporzione di detto rapporto. Si rinvia agli articoli 24 e 36 "assicurazione parziale" delle Condizioni di assicurazione ed alla voce contenuta nelle "Definizioni generali" (e nel Glossario della presente Nota Informativa) "Valore commerciale".

Avvertenza

Non è previsto alcun limite di età assicurabile per le garanzie relative agli Infortuni del conducente della macchina agricola.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ**Avvertenza**

Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese dal Contraente e/o dall'Assicurato (o genitore, tutore e curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 1 "Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio - Altre assicurazioni".

AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE**Avvertenza**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di assicurazione all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio - Altre assicurazioni".

ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO

Il cambiamento della zona di residenza dell'Assicurato può incidere in misura talora anche notevole sulla valutazione relativa ai rischi Furto, ed Eventi speciali.

PREMI

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste. La durata del contratto è di un anno. È ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un'eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale.

Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante (se non presente la garanzia R.C. Auto entro il limite di Euro 750 annui per ciascun contratto);
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l'Agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti;
- bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti.

Il premio imponibile annuo può essere frazionato in rate semestrali. In tal caso l'onere aggiuntivo è pari al 3% del premio imponibile.

Avvertenza

FATA o l'Intermediario possono applicare sconti sui premi con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.

RIVALSE**Avvertenza**

Ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Con riferimento ai sinistri relativi alla garanzia "Infortuni", FATA rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione nei casi precisati nell'articolo 56 "Rinuncia al diritto di surrogazione" delle Condizioni di assicurazione.

ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Somme assicurate e premio relativi alle garanzie Infortuni non sono soggetti ad adeguamento.

Avvertenza

Con riferimento alle garanzie Incendio, Furto ed Eventi Speciali, FATA si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore assicurato al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o del premio eventualmente comunicato ai sensi dell'articolo 4 "Adeguamento del premio". Si rinvia agli articoli 28 e 41 "Adeguamento del valore assicurato" delle Condizioni di assicurazione.

DIRITTO DI RECESSO**Avvertenza**

Non è prevista alcuna facoltà di recesso in favore delle Parti.

Non è prevista la possibilità di stipulare contratti di durata pluriennale e, pertanto, non si applica la previsione di cui all'articolo 1899 del codice civile relativa alla facoltà del Contraente di recedere dal contratto senza oneri trascorso il quinquennio.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di

assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Con riferimento alla garanzia "Ricorso terzi" per danni a cose da incendio, per i diritti nei confronti di FATA, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

L'Assicurato perde il diritto all'indennità o alla prestazione ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro a FATA entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore.

LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

REGIME FISCALE

Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all'imposta sulle assicurazioni, nella misura - comprensiva, ove prevista, dell'addizionale antiracket-antiusura dell'1% - di seguito indicata.

- Garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Garanzie complementari nonché per la Garanzia Tutela Legale: 13,5%
- Garanzie Infortuni: 2,5%

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza

Per le garanzie Infortuni Morte e Invalidità permanente, il sinistro si considera accaduto, rispettivamente, con il verificarsi dell'evento e l'insorgere dell'invalidità.

Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.

In caso di Arbitrato, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese ed a remunerare l'arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per il terzo arbitro.

La visita medica può sempre essere richiesta.

Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate per le diverse garanzie:

- Incendio: articoli da 20 a 24 e 26;
- Furto: articoli da 32 a 37, 39 e 40;
- Infortuni: articoli 55 e da 57 a 61;
- Tutela Legale: articoli da 69 a 72.

Avvertenza

La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Tutela Legale è affidata ad Europ Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A 00184 ROMA
Fax 06/4815934
Indirizzo di posta elettronica: Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

Resta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

ARBITRATO

È prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere eventuali controversie derivanti dalla liquidazione dei sinistri.

Avvertenza

In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.

Per le controversie relative alla garanzia Infortuni, il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina all'Assicurato.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento diversi dalle informazioni generali sull'impresa, 1/12/2010.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 12/06/2014.

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Ing. Giorgio Cagnetti



Dr. Francesco Semola



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE		
PREMESSA	pag.	2
DEFINIZIONI GENERALI	pag.	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	pag.	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE		
• Condizioni generali	pag.	8
• Condizioni aggiuntive	pag.	9
• Condizioni integrative	pag.	9
• Condizioni speciali	pag.	11
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GARANZIA INCENDIO		
• Condizioni generali	pag.	12
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GARANZIA FURTO		
• Condizioni generali	pag.	14
• Condizioni aggiuntive	pag.	16
• Condizioni particolari	pag.	16
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE EVENTI SPECIALI	pag.	17
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GARANZIE COMPLEMENTARI	pag.	17
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GARANZIA INFORTUNI	pag.	19
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GARANZIE TUTELA LEGALE	pag.	22

PREMESSA

Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza e sugli eventuali allegati si intendono richiamate a tutti gli effetti. L'assicurazione vale esclusivamente per le garanzie riportate a stampa sul modello di polizza, ed è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza per le singole garanzie, fatti salvi le franchigie, i limiti di indennizzo, o gli scoperti che siano riportati sul contratto o all'interno delle presenti Condizioni.

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per:

Accessori

Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:

- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornito dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto o, per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attrezzature ed apparecchiature particolari

Gli attrezzi, gli strumenti, gli utensili o macchinari necessari per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del veicolo.

Audiofonovisivi

Radio, radiotelefoni, lettori di supporti digitali e non, televisori, navigatori satellitari, ed altre apparecchiature analoghe.

Beneficiari

Gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali FATA deve corrispondere la somma assicurata per il caso di Morte.

Capitale o massimale

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo previsto in caso di sinistro.

Carta verde

Il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione nei territori degli Stati esteri in esso indicati.

Codice delle assicurazioni

Il decreto legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Codice della strada

Il decreto legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Conducente

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo indicato in polizza.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

FATA

FATA Assicurazioni Danni S.p.A.

Franchigia

L'importo del danno espresso in cifra fissa o percentuale indicata in polizza o all'interno delle presenti Condizioni, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessamento del veicolo sottratto a chiunque lo detenga, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Incendio

La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo o Indennità

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalità permanente

La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Polizza

Il documento sottoscritto dal Contraente e da FATA che prova il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a FATA a fronte delle garanzie prestate.

Proprietario

L'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

La sottrazione del veicolo mediante minaccia o violenza alla persona.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

L'azione esercitata da FATA per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi previste e disciplinate in polizza.

Scoperto

La percentuale del danno indicata in polizza o all'interno delle presenti Condizioni, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Soggetti esclusi dalla qualifica di terzi

Il conducente del veicolo assicurato per i danni di qualsiasi natura.

Limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

Valore commerciale

Il valore del veicolo risultante dal prezzo di mercato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello.

Valore di listino

Il prezzo del veicolo risultante da listino ufficiale della Casa Costruttrice, nonché l'IVA nei casi in cui all'Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.

Veicolo

Il veicolo a motore identificato in polizza; si considerano parti integranti del veicolo: i pezzi di ricambio, gli accessori 'di serie' e gli accessori 'optional' se assicurati; sono esclusi, comunque, gli audiofonovisivi, i bagagli e le merci trasportate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio - Altre assicurazioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Qualora con riferimento ad un aggravamento del rischio risulti applicabile l'art. 144 Azione diretta del danneggiato, del codice delle assicurazioni, FATA, dopo aver provveduto al risarcimento del Terzo, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto risarcire al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Rappresentando tale indicazione una circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, Il Contraente è tenuto a dichiarare la residenza o sede legale (Provincia e Codice di Avviamento Postale) del proprietario, o locatario in caso di Leasing, dell'autovettura assicurata ed a comunicarne eventuali cambiamenti delle stesse,

ad indicare il codice fiscale del proprietario o, in caso di Leasing, il codice fiscale del locatario persona fisica oppure la partita IVA del locatario persona giuridica.

Il trasferimento della proprietà dell'autovettura costituisce una variazione del rischio, della quale deve essere data immediata comunicazione a FATA ai fini di quanto previsto dall'art. 6 Trasferimento della proprietà dell'autovettura.

Le dichiarazioni di cui alle Condizioni Integrative della Sezione Responsabilità civile PA) " Professione Agricola" e CS) - "Categorie speciali" e di cui alle Condizioni particolari Furto C) "Veicolo abitualmente ricoverato" e D) "Antifurto Immobilizer", riguardano circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, cui, quindi, si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a FATA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata dal Contraente alla consegna della polizza. Le rate successive devono essere corrisposte alle previste scadenze presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o presso una delle Agenzie presenti sul territorio italiano che rilasceranno il certificato di assicurazione e - ove sia presente la garanzia di Responsabilità Civile - il contrassegno e la carta verde, nonché la quietanza che riporta la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. *L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza qualora il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui vengono rilasciati il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Qualora il Contraente non corrisponda gli importi dovuti entro i 15 giorni successivi ad ogni scadenza ulteriore, l'assicurazione rimarrà sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e tornerà a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui verranno corrisposte le somme dovute, ferme le successive scadenze e il diritto di FATA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.* In caso di furto, smarrimento o distruzione del contrassegno o del certificato di assicurazione, il Contraente ha diritto di ottenerne un duplicato previa presentazione presso l'Agenzia cui si riferisce il contratto, della denuncia presentata alle Autorità. Nell'ipotesi di deterioramento, il duplicato verrà rilasciato previa restituzione dei documenti danneggiati.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Adeguamento del premio

Qualora FATA intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio (esclusa l'ipotesi di variazioni dovute all'applicazione delle regole evolutive), almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate da FATA. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 5 - Estensione territoriale

A) Garanzia di Responsabilità Civile

La garanzia di Responsabilità Civile è valida nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della

Repubblica di San Marino, e degli stati facenti parte dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale anche per quegli stati la cui sigla internazionale non sia stata barrata sulla carta verde rilasciata da FATA al Contraente. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per i quali sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 2° comma del codice civile, FATA risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagato. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde, cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a FATA, considerato che anche la carta verde cessa di avere validità o rimane sospesa; FATA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

B) Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile

Le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile sono valide negli stessi Paesi per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile solo nel caso in cui FATA presti anche quest'ultima assicurazione per il medesimo veicolo; in caso contrario sono valide esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. In ogni caso per la garanzia di Tutela Legale sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza giudiziale e stragiudiziale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatisi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 - Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo garantito, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a FATA ed avrà facoltà di adottare una delle alternative di seguito descritte:

A) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo che comporti la cessione del contratto di assicurazione, FATA prenderà atto della cessione mediante l'emissione di un documento di variazione al contratto (appendice di cessione) rilasciando all'acquirente i nuovi documenti. La responsabilità per i premi scaduti e non pagati rimane a carico del Contraente fino a quando l'avvenuta cessione non sia stata comunicata. *Il contratto ceduto si estingue alla scadenza indicata in polizza.* Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto e FATA non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

B) Sostituzione con altro veicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo, comprovato da idonea documentazione, il Contraente può chiedere che l'assicurazione relativa al veicolo venduto, ferma la scadenza annuale, venga resa valida per altro veicolo di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione di beni, del comproprietario risultante dalla carta di circolazione ovvero in caso di società di persone, di uno o più dei soci che la compongono e viceversa.

Il Contraente può avvalersi di tale facoltà anche nei seguenti casi:

- 1) cessazione dalla circolazione del veicolo od esportazione definitiva ex art. 103 del codice della strada;
- 2) demolizione;
- 3) consegna del veicolo in conto vendita; nel caso in cui il veicolo risulti successivamente invenduto e il Contraente chieda di riassicurare il veicolo precedentemente consegnato in conto vendita, dovrà essere stipulato un nuovo contratto al quale sarà assegnata la classe di merito prevista dalla tariffa per tale ipotesi;
- 4) furto del veicolo; nel caso in cui il veicolo risulti successivamente ritrovato e il Contraente chieda di riassicurare il veicolo precedentemente oggetto di furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto al quale sarà assegnata la classe di merito prevista dalla tariffa per tale ipotesi.

In tutti i casi sopra indicati il Contraente dovrà inoltre restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde relativi al veicolo sostituito.

FATA emetterà un contratto in sostituzione, previo conguaglio del premio, con le seguenti modalità:

- se il veicolo da assicurare rientra nello stesso settore tariffario del precedente, il premio verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, con applicazione della tariffa vigente sul contratto sostituito per la garanzia R.C.A., e la tariffa in vigore al momento della sostituzione per quanto riguarda le altre garanzie, il periodo di osservazione della sinistrosità non subirà interruzioni;
- se il veicolo da assicurare rientra in un settore tariffario differente, il premio verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, applicando per tutte le garanzie la tariffa vigente al momento della sostituzione, interrompendo il periodo di osservazione in corso e senza che la classe di merito FATA e la Classe Universale, ove previste, vengano mantenute.

C) Risoluzione del contratto

Qualora il Contraente non adotti una delle soluzioni di cui ai precedenti punti A) o B), il contratto si risolve a far data dal

giorno della consegna della documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo, nonché del *certificato di assicurazione* e, del contrassegno. Il contratto si estingue secondo le modalità di cui al successivo art. 7 Cessazione di rischio. Il Contraente è tenuto al pagamento dei premi o delle rate di premio in corso fino al momento della comunicazione del trasferimento di proprietà del veicolo.

Art. 7 - Cessazione di rischio

In caso di cessazione del rischio a seguito di:

- a) cessazione della circolazione del veicolo od esportazione definitiva ex dell'art. 103 del codice della strada;
- b) demolizione;
- c) vendita del veicolo alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né la sostituzione con altro veicolo;
- d) vendita del veicolo precedentemente consegnato in conto vendita alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né la sostituzione con altro veicolo;
- e) furto del veicolo.

FATA restituisce al Contraente la parte di premio - relativa alla sola garanzia Responsabilità Civile Auto - corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365° per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale a far data dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde. In caso di furto la cessazione del rischio ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità competente.

Analogamente FATA - limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile Auto - restituisce al Contraente di un contratto sospeso e non riattivato entro 12 mesi secondo quanto previsto dal successivo art. 8 Sospensione e Riattivazione del contratto, e per il quale in relazione al veicolo garantito - si sia successivamente verificata una delle ipotesi di cui ai precedenti punti da a) a e) - la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365° per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Il rimborso viene riconosciuto a partire dalla data della sospensione e previa consegna, da parte del Contraente, della documentazione comprovante il verificarsi di una delle fattispecie sopra indicate.

Art. 8 - Sospensione e riattivazione del Contratto

A) Sospensione

Qualora il Contraente intenda sospendere l'assicurazione durante il periodo di validità del contratto deve darne comunicazione a FATA restituendo il certificato di assicurazione e il contrassegno. FATA prenderà atto di tale volontà rilasciando un documento di variazione (appendice di sospensione) che dovrà essere sottoscritto dal Contraente. La sospensione ha effetto dalla data di restituzione dei documenti sopra descritti, salvo il caso di furto per il quale la sospensione ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità competente che il Contraente è tenuto a consegnare in copia a FATA unitamente agli altri documenti sopra indicati, ove siano nella sua disponibilità. Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il cliente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito da FATA che non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio. In caso di mancata riattivazione per cessazione del rischio a seguito di uno degli eventi di cui al precedente art. 7, FATA restituisce la parte di premio relativa alla sola garanzia R.C. Auto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 per ogni giorno di garanzia residua al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

B) Riattivazione

La riattivazione del contratto, fermo il proprietario del veicolo e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza originaria per un periodo pari a quello della sospensione, sulla base della tariffa vigente sul contratto sospeso riconoscendo a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. La riattivazione del contratto può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo secondo le modalità di cui al precedente art. 6 Trasferimento della proprietà del veicolo, a condizione che il veicolo uscente sia stato alienato, abbia cessato di circolare, sia stato esportato definitivamente, demolito, consegnato in conto vendita od oggetto di furto. Il periodo di osservazione della sinistrosità rimane sospeso per tutta la durata della sospensione riprendendo a decorrere dal momento della riattivazione. Se la sospensione ha avuto durata inferiore a 90 giorni, non si procede alla proroga della scadenza, né alla sospensione del periodo di osservazione, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; il Contraente dovrà pertanto corrispondere le rate di premio successive alla data di sospensione del contratto. Non è consentita la sospensione di contratti di durata inferiore all'anno, né per quelli amministrati a libro matricola.

Art. 9 - Rinnovo del Contratto

Salvo quanto disposto dal precedente art. 4 Adeguamento del premio, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

A parziale deroga di quanto sopra esposto, in caso di variazioni tariffarie - escluse quelle connesse all'applicazione delle regole evolutive - superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione

che potrà essere effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata a mano, o a mezzo telefax, entro il giorno di scadenza della polizza; in tal caso il contratto si risolve il giorno di scadenza e non si applica il termine di tolleranza previsto dall'art.1901 del codice civile.

Tale comunicazione potrà essere inviata presso la sede di FATA ovvero presso l'Agenzia cui fa riferimento il contratto.

Art. 10 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non sia diversamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di assicurazione valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

FATA assicura, in conformità alle norme del codice, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza.

FATA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 13 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) *se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;*
- b) *nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;*
- c) *nel caso di veicolo con targa «prova» se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;*
- d) *nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;*
- e) *nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;*
- f) *nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del codice della strada;*
- g) *per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine semoventi su cingoli, autocarri adibiti al trasporto di marmi in blocco e da veicoli gommati destinati a sgombrare.*

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del codice delle assicurazioni, FATA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 14 - Attestazione dello stato del rischio

Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto FATA, se presente la garanzia R.C.A., invia al Contraente l'attestazione dello stato del rischio contenente i dati previsti dalle disposizioni vigenti in materia. In caso di riattivazione di un contratto sospeso secondo le modalità previste dall'art. 8 Sospensione e riattivazione del contratto, FATA trasmetterà al Contraente l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria come risulti prorogata a seguito della riattivazione. In caso di furto, demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione dalla circolazione, alienazione con risoluzione del contratto o consegna in conto vendita del veicolo, FATA invierà l'attestazione aggiornata a condizione che il periodo di osservazione risulti concluso.

L'attestazione non verrà inviata nel caso di:

- sospensione in corso di contratto;
- contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti con durata superiore ad un anno (rateo di premio più anno) alla scadenza del rateo;
- cessione di contratto a seguito di alienazione del veicolo;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore all'anno a causa del mancato pagamento di una o più rate di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza anniversaria, a meno che non si sia verificato uno dei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il Contraente e, se persona diversa, il proprietario del veicolo, ha diritto di ottenere da FATA un duplicato dell'ultima attestazione conseguita, il quale verrà rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta; lo stesso diritto è riconosciuto nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del veicolo. Al momento della stipulazione di altro contratto riferito al medesimo veicolo il Contraente deve consegnare a FATA l'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita. L'attestazione potrà riferirsi anche a veicolo diverso, di cui l'Assicurato documenti la perdita di possesso, fermo restando il proprietario.

Art. 15 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'Isvap ai sensi dell'art.143 del codice delle

assicurazioni e del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 e deve contenere tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile tutte le notizie, documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari FATA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 16 - Gestione delle vertenze

FATA assume a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. FATA non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

(valide soltanto se espressamente richiamate)

L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di assicurazione comuni a tutte le garanzie, dalle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile, ad eccezione degli artt. 11 Rinvio alle norme di legge e 13 Esclusioni e rivalsa, secondo comma, nonché dalle norme che seguono, per quanto non previsto dalle predette Condizioni. Restano invariati i soggetti esclusi dal novero dei terzi di cui alle Definizioni, salvo le ulteriori esclusioni o le esplicite deroghe previste nelle sotto indicate Garanzie aggiuntive.

C) Carico e scarico

FATA assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

H) Circolazione in aree private

L'assicurazione copre la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private.

S) Sgombraneve

A parziale deroga dell'art. 13 Esclusioni e rivalsa, l'assicurazione copre i rischi derivanti dalla circolazione in occasione dell'uso di sgombero neve.

W) Flessibilità

L'eventuale flessibilità presente sul contratto è valida solo per la prima annualità.

CONDIZIONI INTEGRATIVE

(valide soltanto se espressamente richiamate)

PA) Professione Agricola

Il premio è stato determinato in misura ridotta in base alla dichiarazione del Contraente che il proprietario del mezzo assicurato rientra in una delle categorie di seguito riportate:

- 1) iscritto alla gestione previdenziale agricola come da normativa vigente;
- 2) soggetto in quiescenza precedentemente iscritto alla gestione previdenziale agricola come da normativa vigente;
- 3) dipendente di soggetto iscritto alla gestione previdenziale agricola come da normativa vigente e regolarmente assicurato I.N.A.I.L.;
- 4) Impresa agricola, individuale o societaria, iscritta alla relativa sezione speciale della C.C.I.A.A. o titolare di partita I.V.A. esercente attività agricola;
- 5) dipendente di Impresa agricola - iscritta alla relativa sezione speciale della C.C.I.A.A. o titolare di partita I.V.A. esercente attività agricola - ed è regolarmente assicurato I.N.A.I.L.;
- 6) contoterzista agricolo iscritto alla relativa sezione speciale della C.C.I.A.A..

CS) Categorie Speciali

Il premio è stato determinato in misura ridotta in base alla dichiarazione del Contraente che il proprietario del mezzo assicurato

appartiene ad una delle categorie di seguito riportate:

- 1) Consorzio Agrario o Società controllata da un Consorzio Agrario ovvero amministratore o dipendente di Consorzio Agrario o Società controllata;
- 2) Agente del Consorzio Agrario;
- 3) Associazione di categoria riconosciuta dal C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) che rappresenti gli agricoltori, oppure un dipendente della stessa;
- 4) coniuge o figlio convivente di:
 - soggetto iscritto alla gestione previdenziale agricola come da normativa vigente;
 - imprenditore agricolo iscritto alla relativa sezione speciale della C.C.I.A.A.;
 - titolare di partita I.V.A. esercente attività agricola;
- 5) Agente generale FATA, sub-agente FATA o dipendente di Agente generale FATA;
- 6) coniuge di dipendente o agente del Consorzio Agrario e di Agente generale FATA.

J) Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

FATA a parziale deroga del precedente articolo 13 Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente e del proprietario/locatario, nel caso in cui il veicolo indicato in polizza sia guidato al momento del sinistro da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada.

K) Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto di persone non conforme

FATA, a parziale deroga del precedente art. 13 Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del:

- 1) proprietario/locatario (sia persona fisica, sia società), se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
La deroga non opera nel caso in cui il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa, o nel caso in cui alla guida si trovi il proprietario/locatario stesso.
- 2) proprietario/locatario (solo persona fisica) ed anche conducente, nelle ipotesi di guida di veicolo con patente idonea a norma delle disposizioni vigenti, ma scaduta, o guida di veicolo da parte di conducente che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico, sia quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata o rilasciata dalla competente Autorità entro sei mesi dalla data di avvenimento del sinistro, FATA eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo o rilascio.

Analogamente, FATA eserciterà il diritto di rivalsa se la patente, ancorché regolarmente rinnovata o rilasciata, non abilita alla guida del veicolo a norma delle disposizioni legislative in vigore.

La deroga opera nei soli casi in cui il conducente sia il proprietario/locatario o il coniuge, o uno dei genitori o un figlio convivente con il proprietario/locatario stesso, come risultante da stato di famiglia.

Z) Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, guida non abilitata e trasporto di persone non conforme

FATA a parziale deroga del precedente art. 13 Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario/locatario, nel caso in cui il veicolo indicato in polizza sia guidato al momento del sinistro da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada.

Inoltre FATA, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del:

- 1) proprietario/locatario (sia persona fisica, sia società), se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
La deroga non opera nel caso in cui il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa, o nel caso in cui alla guida si trovi il proprietario/locatario stesso.
- 2) proprietario/locatario (solo persona fisica) ed anche conducente, nelle ipotesi di guida di veicolo con patente idonea a norma delle disposizioni vigenti, ma scaduta, o guida di veicolo da parte di conducente che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico, sia quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata o rilasciata dalla competente Autorità entro sei mesi dalla data di avvenimento del sinistro, FATA eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo o rilascio. Analogamente, FATA eserciterà il

diritto di rivalsa se la patente, ancorché regolarmente rinnovata o rilasciata, non abiliti alla guida del veicolo a norma delle disposizioni legislative in vigore.

La deroga opera nei soli casi in cui il conducente sia il proprietario/locatario o il coniuge, o uno dei genitori o un figlio convivente con il proprietario/locatario stesso, come risultante da stato di famiglia.

CONDIZIONI SPECIALI

(valide soltanto se espressamente richiamate)

TARIFFA FISSA

Il premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile della presente polizza non è soggetto a variazioni connesse al verificarsi o meno di sinistri .

M) Deroga al tacito rinnovo

A deroga dell'art. 9 Rinnovo del contratto delle Condizioni generali di assicurazione comuni a tutte le garanzie, il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

FATA presta l'assicurazione Incendio in quanto espressamente convenuta in polizza e fino alla concorrenza dei capitali ivi indicati.

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

FATA si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e sempre che sia stato pagato il relativo premio, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, così come definito ai fini del presente contratto, in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine. Sono compresi in garanzia sino alla concorrenza di un massimale di Euro 51.645,68 con una franchigia fissa ed assoluta pari Euro 258,22, i danni che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a cose di terzi (compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato per il ricovero del veicolo) in conseguenza di incendio del veicolo, purché lo stesso non si trovi in circolazione a norma del codice.

Resta fermo quanto disposto dalla definizione di "Soggetti esclusi dalla qualifica di terzi ai sensi del codice" di cui al presente contratto.

Art. 18 - Esclusioni

Dall'assicurazione Incendio sono esclusi i seguenti danni:

- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;*
- determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;*
- alle attrezzature ed apparecchiature particolari.*

Art. 19 - Valore assicurato

Il veicolo descritto in polizza si intende coperto da assicurazione completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti ai fini del presente contratto. Nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del valore stesso, si intendono assicurati anche gli accessori optional, come definiti ai fini del presente contratto.

Art. 20 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA, entro 3 giorni dalla data di avvenimento dello stesso o da quando ne sia venuto a conoscenza con l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.

Art. 21 - Riparazioni - sostituzione in natura delle cose danneggiate

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di FATA, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro.

Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di FATA, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da FATA per l'anticipata riparazione. L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di FATA, senza aver diritto ad indennità. FATA può concordare con l'Assicurato di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia, nonché di sostituire il veicolo stesso, o le parti di esso che siano state distrutte o danneggiate, in luogo del pagamento del relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro.

Art. 22 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al

momento del sinistro per effetto della loro usura e/o vetustà. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso. Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi, né le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 23 - Esclusione del degrado per danni parziali

A deroga di quanto previsto all'art. 22 Determinazione dell'ammontare del danno, FATA provvede al risarcimento del danno senza applicazione di alcun degrado, ad eccezione di ammortizzatori, pneumatici, batterie e dischi dei freni ed a condizione che l'Assicurato non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 30 Adeguamento del valore assicurato. In nessun caso la valutazione del danno potrà essere superiore al valore commerciale.

Quanto sopra vale esclusivamente per le macchine agricole assicurate con FATA dal primo anno di immatricolazione o circolazione e sino al quinto anno, sempreché:

- il pagamento del premio sia stato convenuto in forma annuale;
- la somma assicurata al momento della stipulazione del contratto sia pari al valore di listino, del mese precedente la stipula del contratto.

A far data dal sesto anno di immatricolazione o circolazione l'ammontare del danno verrà determinato secondo quanto previsto dall'art. 22.

Art. 24 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, FATA risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

Art. 25 - Liquidazione dei danni - Arbitrato irrituale

La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto fra le parti; in caso non si raggiunga un accordo, le parti hanno la facoltà di conferire l'incarico di decidere a due periti nominati rispettivamente da FATA e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su istanza anche di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di errore, violenza dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono a carico di FATA e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 26 - Scoperto o Franchigia

In caso di sinistro, FATA corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia o dello scoperto eventualmente pattuiti. Per i danni avvenuti negli Stati esteri indicati nell'articolo 5 Estensione territoriale, i minimi di scoperto o la franchigia eventualmente previsti per le singole garanzie vengono raddoppiati.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, FATA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.

Art. 28 - Adeguamento del valore assicurato

FATA si impegna, in occasione di ciascun rinnovo e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 4 Adeguamento del premio.

Avvertenza

Si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto dell'art. 28 Adeguamento del valore assicurato, con il quale FATA si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o del premio eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 4 Adeguamento del premio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

FATA presta l'assicurazione Furto in quanto espressamente convenuta in polizza e fino alla concorrenza dei capitali ivi indicati.

Art. 29 - Oggetto dell'assicurazione

FATA si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e sempre che sia stato pagato il relativo premio, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, così come definito ai fini del presente contratto, in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso.

Art. 30 - Esclusione

Dall'assicurazione Furto sono esclusi i seguenti danni:

- a) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- b) *verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;*
- c) *determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- d) *subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all'asportazione di oggetti non assicurati, nonché quelli subiti dal veicolo e dai suoi componenti in occasione di circolazione successiva al furto o alla rapina;*
- e) *da furto di apparecchi audiofonovisivi come definiti ai fini del presente contratto, ancorché stabilmente fissati sul veicolo assicurato. Sono invece compresi gli apparecchi audiofonovisivi integrati nella plancia dell'autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato;*
- f) *alle attrezzature ed apparecchiature particolari.*

Art. 31 - Valore assicurato

Il veicolo descritto in polizza si intende coperto da assicurazione completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti ai fini del presente contratto. Nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del valore stesso, si intendono assicurati anche gli accessori optional, come definiti ai fini del presente contratto. Sono compresi in garanzia gli apparecchi audiofonovisivi diversi da quelli costituenti accessori di serie purché sia richiamata in polizza la condizione aggiuntiva furto lettera A) ed il valore di tali apparecchi sia compreso nel valore assicurato del veicolo.

Art. 32 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a FATA, entro ventiquattro ore dalla data di avvenimento dello stesso o da quando ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni. Dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità competente, inoltrando contestualmente a FATA copia della denuncia vistata dalla predetta Autorità. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

Art. 33 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di FATA, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro.

Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di FATA, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da FATA per l'anticipata riparazione. L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di FATA, senza aver diritto ad indennità.

FATA può concordare con l'Assicurato di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia, nonché di sostituire il veicolo stesso, o le parti di esso che siano state distrutte, danneggiate o rubate, in luogo del pagamento del relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro.

Art. 34 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro. In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura e/o vetustà.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro,

dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso. Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi, né le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 35 - Esclusione del degrado per i danni parziali

A deroga di quanto previsto all'art. 34 Determinazione dell'ammontare del danno, FATA provvede al risarcimento del danno senza applicazione di alcun degrado ad eccezione di ammortizzatori, pneumatici, batterie e dischi dei freni ed a condizione che l'Assicurato non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 41 Adeguamento del valore assicurato. In nessun caso la valutazione del danno potrà essere superiore al valore commerciale.

Quanto sopra vale esclusivamente per le macchine agricole assicurate con FATA dal primo anno di immatricolazione o circolazione e sino al quinto anno, sempreché:

- il pagamento del premio sia stato convenuto in forma annuale;
- la somma assicurata al momento della stipulazione del contratto sia pari al "valore di listino", del mese precedente la stipula del contratto.

A far data dal sesto anno di immatricolazione o circolazione l'ammontare del danno verrà determinato secondo quanto previsto dall'art. 34.

Art. 36 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, FATA risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

Art. 37 - Liquidazione dei danni - Arbitrato irrituale

La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto fra le parti; in caso non si raggiunga un accordo, le parti hanno la facoltà di conferire l'incarico di decidere a due periti nominati rispettivamente da FATA e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su istanza anche di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di errore, violenza dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono a carico di FATA e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 38 - Scoperto o Franchigia

In caso di sinistro, FATA corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia o dello scoperto eventualmente pattuiti. Per i danni avvenuti negli Stati esteri indicati nell'art. 5 Estensione territoriale i minimi di scoperto o la franchigia previsti per le singole garanzie vengono raddoppiati.

Art. 39 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, FATA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari. In caso di furto totale senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà sempreché l'Assicurato, a richiesta di FATA, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

FATA, sia in caso di furto parziale o totale, sia in caso di rapina, entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro ha facoltà di richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria.

Art. 40 - Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare FATA, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Qualora il recupero si verifichi prima del pagamento dell'indennizzo, il valore di quanto recuperato sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Qualora, invece, il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare a FATA la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. In caso di rinuncia da parte di FATA a subentrare nella proprietà dei residui del furto, l'Assicurato ha facoltà di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle

così recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo secondo i criteri contrattualmente previsti e si effettuerà il relativo conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. 41 - Adeguamento del valore assicurato

FATA si impegna, in occasione di ciascun rinnovo e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 4 Adeguamento del premio.

Avvertenza

Si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto dell'art. 41, con il quale FATA si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o del premio eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 4 Adeguamento del premio.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO

(valide soltanto se espressamente richiamate)

A) Apparecchi audiofonovisivi

A deroga di quanto previsto dall'art. 30 Esclusioni lettera E), la garanzia è estesa alle apparecchiature audiofonovisive - così come definite - stabilmente fissate sul veicolo ed identificati in polizza per tipo, marca, matricola.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del 5% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di Euro 1032,91. In caso di sinistro, FATA corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia di Euro 154,93. Resta fermo quanto disposto all'art. 31 Valore assicurato.

B) Danni successivi al furto e danni da scasso

A deroga di quanto previsto dall'art. 30 Esclusioni lettera D), FATA si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo:

- a) in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina, con esclusione di quelli subiti dalle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- b) nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all'asportazione di oggetti in esso contenuti e non assicurati.

Il valore assicurato nonché lo scoperto e/o franchigia è pari a quello indicato in polizza per la garanzia furto.

CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO

(valide soltanto se espressamente richiamate)

C) Veicolo abitualmente ricoverato

Il premio relativo alla garanzia Furto è stato determinato sulla base della dichiarazione del Contraente che il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in luogo chiuso con adeguati congegni, oppure in autorimessa custodita o chiusa con adeguati congegni. La predetta dichiarazione rappresenta circostanza influente sulla valutazione del rischio. In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta di FATA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE EVENTI SPECIALI

Valide soltanto se espressamente richiamate in polizza ed in presenza almeno della garanzia Incendio, le cui condizioni generali di assicurazione si intendono applicabili per quanto non derogato o diversamente disciplinato.

Art. 42 - Atti vandalici ed eventi socio politici

FATA si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Restano comunque esclusi i danni determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA, entro ventiquattro ore dalla data di avvenimento dello stesso o da quando ne sia venuto a conoscenza con l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.

Dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità competente, inoltrando contestualmente a FATA copia della denuncia vistata dalla predetta Autorità. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile. FATA corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sotto deduzione della franchigia o dello scoperto indicato in tariffa.

Art. 43 - Fenomeni naturali

FATA si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine. FATA corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sotto deduzione della franchigia o dello scoperto indicato in tariffa.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GARANZIE COMPLEMENTARI

Valide soltanto se espressamente richiamate in polizza ed in presenza di almeno una fra le garanzie Incendio, Furto e Guasti accidentali, le cui condizioni generali di assicurazione si intendono applicabili per quanto non derogato o diversamente disciplinato.

Art. 44 - Rimborso tassa di proprietà - Premio R.C. Auto - Tassa di immatricolazione

FATA si obbliga a indennizzare, per ciascun sinistro Incendio, Furto e Rapina o Guasti Accidentali indennizzabile a termini di polizza che abbia determinato la perdita totale del veicolo:

- il danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà; l'indennità è corrispondente al periodo che intercorre dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della tassa stessa.
- il danno corrispondente alla perdita della parte di premio al netto delle imposte relativa alla sola assicurazione di Responsabilità Civile, purchè questa sia prestata da FATA, pagata e non usufruita. L'indennità è pari al rateo del premio annuo, escluse le imposte, relativo al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza del premio pagato.
- le spese di immatricolazione sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di un altro veicolo, fino alla concorrenza di Euro 258,22. Gli indennizzi per i danni e le spese suindicati sono corrisposti all'Assicurato contestualmente all'indennizzo del sinistro per perdita totale.

Art. 45 - Recupero e custodia

FATA rimborsa, in caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato indennizzabile a termini di polizza, le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per il recupero e la custodia del veicolo stesso che venga successivamente ritrovato da parte dell'Autorità.

La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato da parte dell'Autorità, fino alla concorrenza di Euro 258,22 per anno assicurativo.

Art. 46 - Indennizzo per indisponibilità veicolo

FATA riconoscerà all'Assicurato un indennizzo giornaliero di Euro 15,49 in caso di danno indiretto derivante all'Assicurato da:

- indisponibilità del veicolo assicurato a seguito di sinistro incendio o furto totale indennizzabile a termini di polizza.
- sequestro del veicolo da parte dell'Autorità in conseguenza di incidente della circolazione.

La garanzia sarà prestata a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia di sinistro fino al giorno dell'eventuale ritrovamento, riconsegna o sostituzione del veicolo, per un periodo massimo di 20 giorni per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 47 - Danni ai bagagli

In caso di sinistro incendio o guasti accidentali indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato danni al veicolo superiori all'80% del suo valore commerciale, FATA si obbliga, sino alla concorrenza di Euro 258,22 per sinistro ed anno assicurativo a risarcire i danni ai bagagli trasportati sui veicoli. La garanzia è valida esclusivamente per gli oggetti di proprietà dell'Assicurato, del conducente autorizzato e dei trasportati sul veicolo al momento del sinistro. Per bagaglio si intendono gli oggetti di uso comune e personale che i viaggiatori recano con loro, quali indumenti, capi di vestiario, attrezzature sportive e materiale da campeggio, nonché gli indumenti indossati dai predetti soggetti. Sono esclusi denaro, gioielli e oggetti di metallo prezioso, titoli e altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato, nonché apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili.

Il capitale suindicato non può essere ricostituito neppure con sovrappremio, nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 48 - Perdita delle chiavi, documento di circolazione o targhe

FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, sino alla concorrenza di Euro 258,22 per sinistro e per anno assicurativo.

FATA rimborsa, inoltre, le spese sostenute e documentate dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del veicolo, sino alla concorrenza di Euro 258,22 per sinistro e per anno assicurativo. Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità competenti.

Art. 49 - Rottura dei cristalli

FATA rimborsa, le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo, a seguito di rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale o a fatto di terzi avvenuto durante la circolazione.

La garanzia non comprende:

- rigature e/o segnature dei cristalli, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
- i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 516,45 per sinistro e per anno assicurativo, con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 51,64.

FATA è surrogata in base all'art. 1916 del codice civile nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

Art. 50 - Ripristino Air-Bag

FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag reso necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 516,45 per sinistro e per anno assicurativo.

FATA conserva il diritto alla rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.

Art. 51 - Danni da soccorso vittime della strada

FATA rimborsa le spese sostenute e documentate dall'Assicurato a seguito di danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione Ospedaliera, o del Medico intervenuto o dell'Autorità. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 516,45 per sinistro e per anno assicurativo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

FATA presta l'assicurazione Infortuni in quanto espressamente convenuta in polizza e fino alla concorrenza dei capitali ivi indicati.

Art. 52 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione viene prestata esclusivamente per gli infortuni che il Conducente subisca alla guida del veicolo indicato in polizza, purché sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia è operante anche in relazione alle operazioni rese necessarie, in caso di fermata dell'autovettura, per la ripresa della marcia.

Sono inoltre considerati infortuni:

- 1) l'asfissia non di origine morbosa;
- 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- 3) l'annegamento;
- 4) l'assideramento od il congelamento;
- 5) i colpi di sole o di calore.

Art. 53 - Esclusione

Dall'assicurazione sono esclusi gli infortuni causati:

- a) dalla guida di veicoli, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) dall'uso di veicoli in gare, competizioni e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indetta dall'ACI o dall' FMI;
- c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- e) da reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- f) da guerre ed insurrezioni;
- g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Art. 54 - Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la Morte, FATA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, FATA corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

Art. 55 - Invalidità permanente

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente FATA corrisponde:

- a) nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, la somma assicurata;
- b) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado d'Invalidità Permanente accertato sulla base dei valori contenuti nella tabella n° 1;
- c) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati:
 - per minorazioni, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella n° 1, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
 - per menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
 - per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella n° 1 e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata tenendo conto della diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

In caso di mancino, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Art. 56 - Rinuncia al diritto di surrogazione

FATA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile versi i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 57 - Supervalutazione dell'Invalidità permanente

I casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66%, accertati con i criteri di indennizzabilità di cui al successivo art. 58, vengono indennizzati con il 100% del capitale assicurato, senza deduzione delle franchigie eventualmente previste.

Art. 58 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.

Inoltre l'Assicurato deve presentare la denuncia dell'infortunio corredata da certificato medico e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di Morte, i beneficiari devono consentire a FATA le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Art. 59 - Criteri dei indennizzabilità

FATA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Nel valutare i postumi invalidanti non si terrà conto della percentuale di invalidità permanente che sia conseguenza di stati patologici e/o difetti fisici preesistenti o sopravvenuti che comportano un aggravamento delle lesioni che si sarebbero comunque verificate per effetto dell'infortunio.

Pertanto la maggiore influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni come pure il maggior pregiudizio che le stesse possono portare agli esiti dell'infortunio, non sono indennizzabili in quanto conseguenze indirette dello stesso.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, come pure in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo già menomato, l'indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Ne consegue che le percentuali di cui all'art. 61 sono ridotte tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 60 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuto il certificato medico di guarigione e valutato il danno, FATA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, previa comunicazione agli interessati e dopo aver avuto notizia della loro accettazione.

Art. 61 - Controversie - Arbitrato abituale

Le eventuali controversie di natura medica sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità possono essere demandate per la decisione ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio Medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

TABELLA DI LIQUIDAZIONE PER INVALIDITÀ PERMANENTE

Descrizione	Destro	Sinistro
PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI:		
UN ARTO SUPERIORE	70%	60%
UNA MANO OD UN AVAMBRACCIO	60%	50%
UN POLLICE	18%	16%
UN INDICE	14%	12%
UN MEDIO	8%	6%
UN ANULARE	8%	6%
UN MIGNOLO	12%	10%
UNA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	9%	8%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO	1/3 DEL VALORE DEL DITO	
ANCHILOSIS:		
DELLA SCAPOLO-OMERALE CON ARTO IN POSIZIONE FAVOREVOLE, CON IMMOBILITÀ DELLA SCAPOLA	25%	20%
DEL GOMITO IN ANGOLAZIONE COMPRESA FRA 120° E 70° CON PRONO-SUPINAZIONE LIBERA	20%	15%
DEL POLSO IN ESTENSIONE RETTILINEA CON PRONO-SUPINAZIONE LIBERA	10%	8%
PARALISI COMPLETA:		
DEL NERVO RADIALE	35%	30%
DEL NERVO ULNARE	20%	17%
PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE:		
AL DI SOPRA DELLA METÀ DELLA COSCIA	70%	
AL DI SOTTO DELLA METÀ DELLA COSCIA, MA AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO	60%	
AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO, MA AL DI SOPRA DEL TERZO MEDIO DELLA GAMBA	50%	
PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI:		
UN PIEDE	40%	
AMBEDUE I PIEDI	100%	
UN ALLUCE	5%	
UN DITO DEL PIEDE DIVERSO DALL'ALLUCE	1%	
FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	2,5%	
ANCHILOSIS:		
DELL'ANCA IN POSIZIONE FAVOREVOLE	35%	
DEL GINOCCHIO IN ESTENSIONE	25%	
DELLA TIBIO-TARSICA AD ANGOLO RETTO	30%	
DELLA TIBIO-TARSICA CON ANCHILOSIS DELLA SOTTO ASTRAGALICA	15%	
PARALISI COMPLETA DEL NERVO:		
SCIATICO POPLITEO ESTERNO	15%	
ESITI DI FRATTURA:		
SCOMPOSTA DI UNA COSTA	1%	
AMELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI:		
- UNA VERTEBRA CERVICALE	12%	
- UNA VERTEBRA DORSALE	5%	
- 12 [^] DORSALE	10%	
- UNA VERTEBRA LOMBARE	10%	
- DEL SACRO	3%	
- DEL COCCIGE CON CALLO DEFORME	5%	
POSTUMI DI TRAUMA DISTORSIVO CERVICALE:		
CON CONTRATTURA MUSCOLARE E LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI DEL CAPO E DEL COLLO	2%	
PERDITA TOTALE ANATOMICA O FUNZIONALE DI:		
UN OCCHIO	25%	
AMBEDUE GLI OCCHI	100%	
SORDITÀ COMPLETA DI:		
UN ORECCHIO	10%	
AMBEDUE GLI ORECCHI	40%	
STENOSI NASALE ASSOLUTA:		
MONOLATERALE	4%	
BILATERALE	10%	
PERDITA ANATOMICA DI:		
DELLA MILZA SENZA COMPROMISSIONI SIGNIFICATIVE DELLA CRASI EMATICA	8%	

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

L'assicurazione Tutela Legale è prestata in quanto sia espressamente convenuta in polizza. La garanzia opera nei casi, alle condizioni e nei limiti di seguito elencati.

PREMESSA

FATA si avvale per la gestione dei sinistri di:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

Tel. 02.58384.1 fax 02.5838.4210

Numero verde per chiamate dall'Italia 800.990.206

Numero per chiamate dall'estero 02.58.24.50.86

alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 62 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di Europ Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, FATA, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di Euro 6.000 assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo art. 65 Controversie rientranti in garanzia.

Spese comprese in fase extragiudiziale e giudiziale:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da Europ Assistance o di soccombenza dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, incaricati da Europ Assistance o dall'Autorità Legale;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 del codice di procedura penale);
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente (art. 113 Denuncia di sinistro e libera scelta del legale).

Art. 63 - Delemitazione dell'Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto:

- a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 del codice di procedura penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 64 - Persone Assicurate

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del

Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi Assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.

Art. 65 - Controversie rientranti in garanzia

Le garanzie vengono prestate in conseguenza di eventi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) per il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale; Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale di Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
- d) per l'assistenza nel procedimento di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

Art. 66 - Estensione delle garanzie ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui sopra valgono altresì in favore del Contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 67 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) *in materia fiscale, tributaria ed amministrativa;*
- b) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- c) *per fatti dolosi delle persone assicurate;*
- d) *per le vertenze per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- e) *per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;*
- f) *se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al codice delle assicurazioni;*
- g) *nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (Art. 186 del codice della strada), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (Art. 187 del codice della strada) o per violazione dell'Art. 189, 1° comma, del codice della strada (comportamento in caso di incidente), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Europ Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;*
- h) *per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;*
- i) *per le controversie derivanti da rapporti contrattuali;*
- j) *per le controversie di natura contrattuale nei confronti di FATA.*

Art. 68 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

Art. 69 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del Sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, sempre che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

A fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 70 - Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare a FATA o a Europ Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire a FATA o a Europ Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei

suoi interessi, con studio nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Europ Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Europ Assistance può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con Europ Assistance. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con FATA e/o con Europ Assistance.

Art. 71 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della Garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa, è tenuto a:

- a) informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 72 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 70 Denuncia di sinistro e libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, sia civile che penale, soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. Europ Assistance, così come FATA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extraLegale che Legale, senza preventiva autorizzazione di Europ Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e FATA e/o Europ Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Europ Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 73 - Recupero delle somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece a Europ Assistance che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede Legale o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni
Sede Via Urbana, 169/A - 00184 Roma - Tel. 06 47651 - Fax 06 4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - PEC: fata@pec.gruppocattolica.it
Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (interamente versato). - Registro delle imprese di Roma - Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052321008.
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00154.
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona.
Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019.



AUTO
AUTO

FATA 4 x 4

MACCHINE AGRICOLE

FASCICOLO INFORMATIVO

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

Società per Azioni di Assicurazioni e
Riassicurazioni

Via Urbana, 169/A - 00184 Roma

Tel. 06.47651 - Fax 06.4871187

Telegramma ASSIFATA ROMA

PEC: fata@pec.gruppocattolica.it

www.fata-assicurazioni.it

FATA
ASSICURAZIONI

Mod. 40/521.3 - Ed. 12.2010
Studio Grafico BB - Roma